



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VALMAURA
CIRCOLARE n. 072**

**A tutti gli insegnanti dell'Istituto
al personale ATA dell'Istituto.
Agli Alunni dell'Istituto e loro Famiglie.
Al personale delle Ditte esterne presenti
nell'Istituto.**

Oggetto: Normativa inerente al divieto di fumo nelle aree a di pertinenza delle Istituzioni scolastiche.

Si porta a conoscenza dei Soggetti in indirizzo che dal 12 settembre 2013 è vigente quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legge 12/09/2013, n. 104 (tutela della salute nelle scuole) che estende il divieto di fumo già vigente nei locali scolastici anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche, intese quali giardini e/o parcheggi rientranti nel perimetro di un plesso. Inoltre il divieto di fumo nei locali chiusi delle Istituzioni scolastiche viene esteso anche alle sigarette elettroniche. In entrambi i casi si applicano le medesime sanzioni previste finora dalla Legge per chi fosse sorpreso a fumare all'interno dell'edificio scolastico.

I docenti sono pregati d'informare di quanto sopra le Famiglie e, presso la scuola sec. di 1° grado, pure gli alunni.

Si allega alla presente un estratto dell'art. 4.

Art. 4. (Tutela della salute nelle scuole)

- 1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."*
- 2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.*
- 3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.*
- 4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.*

Trieste, 30 settembre 2022.

Il Dirigente scolastico
dott. Mauro Dellore
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/93